

LEGGE DI BILANCIO 2024 E PENSIONI

LA SOLITA STORIA IN CUI PAGANO SEMPRE I FUTURI PENSIONATI



SOMMARIO

1. Premessa

2. Modifica al calcolo pensioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG ex Inpdap

3. Conclusioni

1. Premessa

Ci risiamo, il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Mancano le risorse economiche per finanziare le misure in meglio per i cittadini? Poco male, per raggranellare qualche spicciolo si mettono le mani nel “diritto acquisito” dei futuri pensionati e, concretamente, si cambiano norme di 60 anni fa e si fa un po' di cassa. Non si pensa a fare riforme strutturali durature per lo sviluppo del paese, ma si sceglie la strada più facile quella in cui uno o più tecnici esperti mettono mano a tabelle di percentuali e alle loro “calcolatrici” e, solo modificando in peggio le percentuali storiche scritte nelle tabelle, raschiano il fondo del barile per mettere a disposizione del governo in apnea economica risorse risicatissime per il bilancio statale.

Il problema è che l'intervento fatto è una goccia nell'oceano del fabbisogno economico del paese, ma è una disgrazia per i lavoratori che, facendo conto su una prossima pensione determinata da certe regole e prevista per un certo importo, si troveranno dal 1° gennaio 2024 una pensione decurtata, anche di un terzo, solo perché un “esperto” ha modificato la percentuale in una tabella esistente da 60 anni.

Di seguito, in sintesi, la “brutta” novità per i futuri pensionati pubblici contenuta nella Legge di Bilancio 2024 (**LB**), approvata in parlamento il 31 ottobre u.s..

2. Modifica al calcolo delle pensioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG ex Inpdap (LB art. 33)

Questa è la misura che ha fatto più “scalpore negativo” in quanto va a penalizzare alcune categorie sensibili di futuri pensionati iscritti alla ex Gestione pubblica Inpdap oggi inglobata nell'Inps.

Più precisamente vengono ridotte le aliquote di rendimento previdenziali per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 2024, delle quote di pensione con metodo retributivo in alcune gestioni previdenziali del comparto pubblico. Più precisamente sono “interessati” gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari (CPUG).

Le categorie di lavoratori coinvolte sono i dipendenti degli Enti locali, i medici, gli infermieri e dirigenti del servizio sanitario nazionale e gli insegnanti delle scuole elementari.

Per comprendere il peso economico “negativo” per i futuri pensionati della nuova tabella di coefficienti introdotta dall’art. 33 della legge di Bilancio, bisogna avere la pazienza di ripassare le regole principali per il calcolo di una pensione delle gestioni pubbliche CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

In materia di calcoli pensionistici la complessità è la norma, ma noi cercheremo di semplificare al massimo la descrizione tecnica, con l’intendimento che il risultato finale che si vuole porre all’attenzione è sicuramente attendibile.

Prendiamo ad esempio la determinazione della pensione di un iscritto alla **gestione CPDEL**. L’importo finale spettante è costituito da tre quote. Nello schema di Tabella 1 la descrizione sintetica delle regole che definiscono le tre quote:

Tabella 1

REGOLE CALCOLO PENSIONE PER REGIME MISTO RETRIBUTIVO-CONTRIBUTIVO	
PRIMA QUOTA	L’importo determinato dalla retribuzione pensionabile alla cessazione moltiplicato il coefficiente contenuto nella Tabella A allegata alla Legge 965/1965 determina l’importo della PRIMA quota. La tabella vale per gli iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG e considera 15 anni di anzianità precedenti al 31.12.1992.
SECONDA QUOTA	La media delle retribuzioni annue (per 13 mensilità) percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione e debitamente rivalutate e attualizzate costituiscono la SECONDA quota di pensione. Considera il periodo di anzianità dal 1.1.1993 al 31.12.1995.
TERZA QUOTA	In base alla Legge 335/1995 il montante contributivo (<i>totale contributi versati dal 1° gennaio 1996</i>) moltiplicato il relativo coefficiente della Tabella A allegata alla Legge 335 determina l’importo della TERZA quota. Considera il periodo di anzianità a partire dal 1.1.1996.

Le regole evidenziate in Tabella 1 si applicano al conteggio sulla parte retributiva nel così detto regime misto retributivo-contributivo che riguarda i lavoratori che al 31.12.1995 non raggiungevano 18 anni utili a pensione.

Il raggiungimento del limite dei 18 anni avrebbe comportato il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31.12.2011 e poi dal 1° gennaio 2012 con il sistema contributivo per tutti, introdotto dall’art. 24 del D.L. 201 del 6/12/2011 (*Decreto salva Italia*) e convertito in Legge 22/12/2011 n. 214.

La modifica introdotta dall’art. 33 della Legge di Bilancio 2024 va ad incidere più o meno pesantemente sui lavoratori in regime misto, in quanto la tabella modificata (*tabella A della Legge 965/1965*) determina per i 15 anni di periodo utile a pensione, dal 1/1/1978 fino al 31/12/1992, l’importo della **PRIMA QUOTA** - di cui alla Tabella 1 - della pensione che sarà erogata al lavoratore.

Per completezza di informazione va precisato che il complesso calcolo delle pensioni nel regime misto, attuando la nuova tabella introdotta dall’art. 33, genera un aumento del rendimento calcolato sulla **SECONDA QUOTA** che passa da un attuale 3/4 % a un circa 7%. Considerato che la **SECONDA QUOTA** è quella che ha l’incidenza minore sull’importo finale della pensione, comunque, l’evento può ammortizzare in parte la perdita derivante dai coefficienti della nuova tabella che sarà introdotta dal 1° gennaio 2024.

L’effetto sui conteggi pensionistici dei nuovi coefficienti introdotti dall’art. 33 ha un andamento che è più negativo per i lavoratori che hanno meno anzianità nel periodo retributivo fino al 31.12.1992 e si attenua fino a scomparire per i lavoratori che si avvicinano a 15 anni di anzianità alla medesima data.

Nelle tabelle che seguono viene sintetizzata l’incidenza dei nuovi coefficienti introdotti (*Tabella 2*) sulle retribuzioni pensionabili pari a 35.000 euro annui (*Tabella 3*), pari a 50.000 euro annui (*Tabella 3 bis*) e pari a 70.000 euro annui (*Tabella 3 ter*) per un lavoratore che abbia raggiunto il requisito di anzianità dei 67 anni di età:

Tabella 2

ARTICOLO 33 - MODIFICA COEFFICIENTI LEGGE 965/1965				
ANNI DI ANZIANITA' AL 31/12/1992	Rendimenti al 31.12.2023 Tab. A Legge 965/1965	Rendimenti modificati da Art. 33 dal 1.1.2024	Differenza in meno in valore assoluto	Differenza in MENO in %
A	B	C	D=C-B	E=(D/B)x100
1	0,24456	0,02500	-0,21956	-89,78
2	0,25093	0,05000	-0,20093	-80,07
3	0,25775	0,07500	-0,18275	-70,90
4	0,26502	0,10000	-0,16502	-62,27
5	0,27275	0,12500	-0,14775	-54,17
6	0,28093	0,15000	-0,13093	-46,61
7	0,28956	0,17500	-0,11456	-39,56
8	0,29865	0,20000	-0,09865	-33,03
9	0,30819	0,22500	-0,08319	-26,99
10	0,31819	0,25000	-0,06819	-21,43
11	0,32865	0,27500	-0,05365	-16,32
12	0,33955	0,30000	-0,03955	-11,65
13	0,35091	0,32500	-0,02591	-7,38
14	0,36273	0,35000	-0,01273	-3,51
15	0,37500	0,37500	0,00000	0,00

Tabella 3

EFFETTI ECONOMICI MODIFICA COEFFICIENTI DELLA LEGGE 965/1965						
ANNI DI ANZIANITA' AL 31/12/1992	RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	Valore PRIMA QUOTA al 31.12.2023	Valore PRIMA QUOTA dal 1.1.2024	Differenza ANNUA in MENO in euro	Aspettativa di vita in ANNI	Differenza TOTALE in meno in euro
A	F	G=FxB	H=Fx C	I=H-G	L	M=IxL
1	35.000	8.560	875	-7.685	16	-122.954
2	35.000	8.783	1.750	-7.033	16	-112.521
3	35.000	9.021	2.625	-6.396	16	-102.340
4	35.000	9.276	3.500	-5.776	16	-92.411
5	35.000	9.546	4.375	-5.171	16	-82.740
6	35.000	9.833	5.250	-4.583	16	-73.321
7	35.000	10.135	6.125	-4.010	16	-64.154
8	35.000	10.453	7.000	-3.453	16	-55.244
9	35.000	10.787	7.875	-2.912	16	-46.586
10	35.000	11.137	8.750	-2.387	16	-38.186
11	35.000	11.503	9.625	-1.878	16	-30.044
12	35.000	11.884	10.500	-1.384	16	-22.148
13	35.000	12.282	11.375	-907	16	-14.510
14	35.000	12.696	12.250	-446	16	-7.129
15	35.000	13.125	13.125	0	16	0

Tabella 3 bis

ANNI DI ANZIANITA' AL 31/12/1992	RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	Valore PRIMA QUOTA al 31.12.2023	Valore PRIMA QUOTA dal 1.1.2024	Differenza ANNUA in MENO in euro	Aspettativa di vita in ANNI	Differenza TOTALE in meno in euro
A	F	G=FxB	H=Fx C	I=H-G	L	M=IxL
1	50.000	12.228	1.250	-10.978	16	-175.648
2	50.000	12.547	2.500	-10.047	16	-160.744
3	50.000	12.888	3.750	-9.138	16	-146.200
4	50.000	13.251	5.000	-8.251	16	-132.016
5	50.000	13.638	6.250	-7.388	16	-118.200
6	50.000	14.047	7.500	-6.547	16	-104.744
7	50.000	14.478	8.750	-5.728	16	-91.648
8	50.000	14.933	10.000	-4.933	16	-78.920
9	50.000	15.410	11.250	-4.160	16	-66.552
10	50.000	15.910	12.500	-3.410	16	-54.552
11	50.000	16.433	13.750	-2.683	16	-42.920
12	50.000	16.978	15.000	-1.978	16	-31.640
13	50.000	17.546	16.250	-1.296	16	-20.728
14	50.000	18.137	17.500	-637	16	-10.184
15	50.000	18.750	18.750	0	16	0

Tabella 3 ter

ANNI DI ANZIANITA' AL 31/12/1992	RETRIBUZIONE PENSIONABILE ALLA CESSAZIONE	Valore PRIMA QUOTA al 31.12.2023	Valore PRIMA QUOTA dal 1.1.2024	Differenza ANNUA in MENO in euro	Aspettativa di vita in ANNI	Differenza TOTALE in meno in euro
A	F	G=FxB	H=FxC	I=H-G	L	M=IxL
1	70.000	17.119	1.750	-15.369	16	-245.907
2	70.000	17.565	3.500	-14.065	16	-225.042
3	70.000	18.043	5.250	-12.793	16	-204.680
4	70.000	18.551	7.000	-11.551	16	-184.822
5	70.000	19.093	8.750	-10.343	16	-165.480
6	70.000	19.665	10.500	-9.165	16	-146.642
7	70.000	20.269	12.250	-8.019	16	-128.307
8	70.000	20.906	14.000	-6.906	16	-110.488
9	70.000	21.573	15.750	-5.823	16	-93.173
10	70.000	22.273	17.500	-4.773	16	-76.373
11	70.000	23.006	19.250	-3.756	16	-60.088
12	70.000	23.769	21.000	-2.769	16	-44.296
13	70.000	24.564	22.750	-1.814	16	-29.019
14	70.000	25.391	24.500	-891	16	-14.258
15	70.000	26.250	26.250	0	16	0

I valori esposti nelle tabelle portano concretamente al rischio che si inneschi da adesso a fine anno un esodo dei dipendenti potenziali bersagli della nuova tabella dell'art. 33, soprattutto quelli che operano nel servizio sanitario nazionale (*soprattutto negli ospedali*) come medici, infermieri, anestesisti...

Il rischio di mettere in ulteriore difficoltà soprattutto le strutture sanitarie pubbliche, con questo intervento su una tabella in vigore da ormai 60 anni, sarebbe stato deciso per risparmiare risorse.

Come si legge nella relazione tecnica, il Ministero dell'Economia prevede un risparmio di poco più di 10 milioni di euro nel 2024 per le circa 31 mila pensioni che potrebbero subire il taglio e l'effetto riduzione spesa arriverebbe, fra VENTI anni, a 2 miliardi di euro annui in quanto il coinvolgimento su quanto disposto dall'art. 33 riguarderebbe 700mila lavoratori.

Viene naturale fare una considerazione di ordine generale: ma se il periodo di servizio massimo utile a pensione è, attualmente, 43 anni per gli uomini e 42 anni per le donne, significa che gli effetti dell'articolo 33 terminano nel 2034, fra undici anni... perché il calcolo del massimo risparmio è a venti anni? L'articolo 33 - per avere effetto economico sul lavoratore che va in pensione - deve conteggiare almeno 1 anno di servizio fino al 31.12.1992 e, quindi, per arrivare alla pensione si dovrebbe lavorare fino al 31/12/2034 se uomo e fino al 31/12/2033 se donna. Il massimo del risparmio, quindi, dovrebbe raggiungersi nel 2034 e non nel 2043.

3. Conclusioni

L'articolo 33 della Legge di Bilancio 2024 presentata alle Camere per l'approvazione, al di là di ogni considerazione tecnico-economica, perpetua pesantemente il **"non rispetto"** delle regole pensionistiche vigenti ad un dato momento.

Nel corso degli anni, per tentare di contenere i costi pensionistici lievitati nel nostro paese per scriteriate concessioni degli anni 60/70, si sono effettuate modifiche a norme pensionistiche precedenti con il criterio **"da adesso in poi"**, ma mai si era andati a toccare una regola di valori (*Tabella A Legge 965/1965*) in vigore da 60 anni.

L'effetto insicurezza sui propri diritti che questa misura può generare nei lavoratori (*possibili esodi significativi, ad esempio, nella Sanità pubblica già entro dicembre 2023*) è di gran lunga più negativo per i bisogni sociali e l'efficienza del paese, rispetto ai minimi risparmi economici di dubbia temporalità che la misura dovrebbe portare.

Giuseppe Gasparini